

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 aprile 2021)

INDICE

AIMI: sulla situazione della comunità ebraica
in Cina (4-04907) (risp. DELLA VEDOVA,
*sottosegretario di Stato per gli affari esteri
e la cooperazione internazionale*) Pag. 3115

GARAVINI: sulle modalità di erogazione dei
voucher per l'internazionalizzazione rivolti
alle micro e piccole imprese manifatturiere
(4-04956) (risp. DI STEFANO, *sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri e la coope-
razione internazionale*) 3117

MODENA: sulla fornitura di nuovi convogli
ferroviari per Trenitalia nella regione Um-
bria (4-03659) (risp. GIOVANNINI, *mini-
stro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili*) 3121

AIMI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la presenza di una piccola comunità ebraica a Kaifeng, in Cina, risale almeno al X secolo dopo Cristo, quando commercianti ebrei provenienti dalla Persia vi si insediarono durante la dinastia Song. In questo luogo sorse, nel 1163, la prima sinagoga della Cina. La comunità ebraica prosperò e si accrebbe nel corso dei secoli tanto che, nel 1605, padre Matteo Ricci incontrò uno dei suoi membri a Pechino e ne parlò nei *Commentari* e nelle sue lettere. Si stima che il numero massimo di ebrei in Cina arrivò a 5.000 nel XVI secolo;

tuttavia, tra il 1700 e il 1800 cominciò un lento declino per la comunità ebraica che, nel 1810, perse il suo ultimo rabbino. Nel 1854 la sinagoga cadde in rovina e fu definitivamente distrutta nel 1861. Invero, numerose famiglie di discendenza ebraica continuarono a vivere qui, tramandando le loro usanze. Negli anni '50 fu documentata la presenza di circa 100 famiglie locali che continuavano a dichiararsi di identità ebraica;

al termine della seconda guerra mondiale quasi tutti gli ebrei che si erano stabiliti ad Harbin, Tianjin e Shanghai migrarono verso l'Europa, l'America, Israele e Hong Kong. Durante l'affermazione del comunismo, i pochi discendenti di religione ebraica rimasti in Cina continuarono a dichiararsi tali sui documenti di identità, cosa non gradita al Governo centrale, che rifiutò loro di riconoscere lo *status* di minoranza nazionale;

per i discendenti ebrei gli anni del dominio di Mao furono particolarmente difficili. Peter Kupfer, sinologo dell'università di Magonza, parlò perfino di persecuzione, ricordando persone bollate come "spie" e sottoposti a fermi di polizia con l'accusa di essere "cani dell'imperialismo americano";

negli anni '90, a dispetto della politica antireligiosa del Governo cinese, ha avuto inizio la rinascita della comunità di Kaifeng. Nei primi anni le loro pratiche e le loro tradizioni vennero tollerate e nel 2010, per la prima volta, 7 candidati originari di Kaifeng si iscrissero nelle accademie rabbiniche di Israele;

dal 2015, tuttavia, le autorità cinesi hanno in tutti i modi cercato di sopprimere tradizioni, pratiche e usanze dei discendenti della comunità

ebraica, temendo una possibile rinascita dell'ebraismo nella zona. È proprio nel 2015, infatti, che in Cina è stata avviata la campagna per la sinizzazione delle religioni voluta da Xi Jinping. A seguito di un'irruzione da parte di agenti governativi, il centro ebraico è stato chiuso e al suo esterno sono stati affissi manifesti inneggianti alla repressione della religione ed è stata montata una telecamera per disincentivare le riunioni. Sono state rimosse anche le indicazioni del sito archeologico, mentre il pozzo scavato per le abluzioni rituali è stato chiuso;

in Cina l'ebraismo non è inserito tra le 5 dottrine religiose riconosciute nella costituzione cinese e, pertanto, gli ebrei sono particolarmente esposti alla repressione religiosa. Il Partito comunista cinese non ammette infatti una totale libertà di religione, ma riconosce solo alcune fedi: il cristianesimo protestante e cattolico, il buddismo, il taoismo, il confucianesimo e l'islam;

come riportato di recente dal "Jerusalem Post", la Repubblica popolare cinese sta inoltre accrescendo i propri sforzi nel reprimere le influenze straniere e le religioni non approvate. Gli ebrei sono pertanto costretti a celebrare le proprie festività di nascosto;

secondo recenti stime in Cina, su 1,4 miliardi di cittadini, la presenza ebraica si attesterebbe intorno alle mille presenze e solo un centinaio praticerebbero coraggiosamente il proprio credo. Da oltre un secolo, inoltre, manca un rabbino a rappresentarli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda assumere iniziative nei confronti dell'ambasciatore cinese a Roma, affinché trasmetta al Governo cinese il biasimo per il trattamento riservato alla comunità ebraica in Cina e si ponga fine a questa inaccettabile persecuzione.

(4-04907)

(17 febbraio 2021)

RISPOSTA. - Come ricordato, in Cina l'ebraismo non è inserito tra le 5 religioni ufficialmente riconosciute, alle quali è consentito fare pubblica professione del proprio credo e utilizzare i relativi luoghi di culto per eventi pubblici ed ufficiali. Il Governo italiano, insieme ai *partner* UE e agli altri Paesi connotati da simile sensibilità in materia di diritti umani, mantiene con la Cina su queste tematiche e non solo un dialogo franco e aperto, monito-

rando le segnalazioni di violazioni di diritti umani e libertà fondamentali e richiamando Pechino, in tutte le sedi e le circostanze opportune, al pieno rispetto dei diritti umani.

Nel corso dell'ultima sessione di revisione periodica universale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite cui si è sottoposta la Cina nel novembre 2018, l'Italia ha rivolto al Paese una serie di raccomandazioni, fra cui quelle volte a prevenire e combattere tutte le forme di discriminazione e violenza, in particolare contro le minoranze etniche e religiose.

L'Italia rimane determinata nel forte impegno per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo, valori fondanti della UE e centrali nell'azione di politica estera italiana. Le priorità del nostro corrente mandato in Consiglio diritti umani (2019-2021) includono, tra l'altro, la lotta ad ogni forma di discriminazione e intolleranza, inclusa la discriminazione basata su motivi di religione o credo, la promozione della libertà di religione o credo, la protezione delle persone appartenenti a minoranze etniche o religiose nonché del patrimonio culturale e religioso. Queste priorità sono in linea con quelle della UE nei fori multilaterali sui diritti umani, ribadite da ultimo proprio nelle conclusioni del Consiglio affari esteri UE adottate il 22 febbraio 2021. Sulla base di tali conclusioni l'Italia, assieme ai *partner* UE, proseguirà nel proprio impegno a favore del rispetto e della protezione dei diritti umani delle persone appartenenti a minoranze in Cina, comprese le minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, nonché nella promozione e protezione della libertà di religione o credo, condannando ogni forma di discriminazione, intolleranza, violenza e persecuzione basata sull'appartenenza a una religione o a un credo.

Da ultimo, 26 Paesi dell'Unione europea hanno reiterato la loro preoccupazione per la situazione delle minoranze religiose in Cina e invitato il Paese a rispettarne i diritti umani durante l'intervento nel dibattito generale pronunciato nel corso della 46a sessione del Consiglio diritti umani il 12 marzo 2021.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(22 aprile 2021)

GARAVINI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il decreto ministeriale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020 ha stabilito le modalità di erogazione dei *voucher* per l'internazionalizzazione rivolti alle micro e piccole imprese (MPI) manifatturiere che intendono consolidare o espandere le propria attività sui mercati esteri. Tali *voucher*, come disposto dal decreto, finanziano le spese sostenute dalle MPI manifatturiere per usufruire di consulenze da parte di *Temporary Export Manager* (TEM), iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli affari esteri, che vantano competenze digitali e che offrono una consulenza manageriale della durata di 12 mesi per le micro e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti di imprese;

l'articolo 7 del citato decreto ha previsto la creazione di un apposito elenco speciale dove possono iscriversi i TEM e le società TEM aventi partita IVA attiva da almeno 2 anni, ed ha altresì esplicitato i requisiti specifici che gli stessi devono possedere ai fini dell'iscrizione;

in particolare, al comma 2, viene precisato che, per essere iscritti nel suddetto elenco, è necessario che gli aspiranti TEM abbiano maturato una significativa esperienza in diversi ambiti, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la progettazione e l'organizzazione della rete di distribuzione di prodotti e servizi in nuovi mercati esteri, nonché l'implementazione di strumenti di logistica integrata per distribuzione e approvvigionamenti;

inoltre, gli aspiranti TEM devono dimostrare di essere in possesso di almeno due certificazioni sull'utilizzo di strumenti digitali di *marketing* rilasciate da società private, come Hubspot Academy, Facebook Blueprint, Google SkillShop, e Microsoft Advertising;

gli stessi, come stabilito dal comma 4, devono inoltre dimostrare di aver svolto con esito positivo almeno 5 progetti di supporto a processi d'internazionalizzazione d'impresa, tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione della domanda d'inserimento nell'elenco;

il medesimo articolo, al comma 6, prevede anche per le società TEM la possibilità di presentare domanda di iscrizione all'elenco purché, al momento della domanda, siano in possesso di una serie di requisiti, tra i quali avere sede legale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;

dalle disposizioni citate appare evidente l'intento del Ministero di ammettere al finanziamento del *voucher* solo quelle aziende che utilizzeranno, nell'attività di consulenza, i TEM iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale;

nessuna disposizione, tuttavia, è stata inserita per aspiranti TEM italiani residenti all'estero, oppure per società costituite da italiani all'estero e con sede legale fuori dal territorio nazionale;

considerato che:

i TEM sono dei consulenti aziendali con spiccata specializzazione nei processi legati all'internazionalizzazione che, grazie anche alla loro esperienza sui mercati esteri, risultano in grado di supportare le micro e piccole imprese nelle attività legate non solo all'*export*, ma anche all'*import*;

ad oggi, a differenza di altre professioni, tale attività non presenta alcuna necessità di essere codificata, né dalla legislazione nazionale né da quella europea, soprattutto in ragione dell'eterogeneità dei professionisti che possono svolgerla: infatti, un TEM potrebbe essere un commercialista che ha maturato esperienze nel settore del commercio internazionale o che ha frequentato corsi di formazione continua in diritto commerciale internazionale, oppure un avvocato specializzato in diritto internazionale con esperienze maturate nella contrattazione europea o nei trattati di libero scambio, o ancora un imprenditore o un lavoratore autonomo che ha acquisito significative esperienze maturate in attività di *import-export* e che magari ha gestito procedure doganali per Paesi emergenti, oppure ha frequentato corsi di *marketing* digitale gratuiti scevri da necessità di accreditamento;

l'istituzione di tale elenco, pertanto, si andrebbe a sovrapporre alle molteplici professionalità già esistenti in Italia e all'estero, che sono di per sé già regolamentate da Ordini professionali, che per legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della giustizia e non del Ministero degli affari esteri;

alcune associazioni, a tal proposito, hanno sollevato perplessità riguardo all'impossibilità, per le aziende che intendono usufruire del *voucher*, di scegliere liberamente il proprio *export manager*, e al contestuale obbligo di scegliere un consulente dall'apposito elenco predisposto, imponendo altresì agli stessi *export manager* il possesso di requisiti particolarmente selettivi e stringenti;

da quanto si apprende, la Commissione europea ha interpellato nei mesi scorsi alcuni Stati membri, ovvero Cipro, Germania, Malta e Slovacchia, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla non conformità di alcune disposizioni nazionali con le norme europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare, con la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, nonché con gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali norme agevolano il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi dell'Unione, semplificando l'accesso e la prestazione di servizi per i professionisti che intendono prestare i propri servizi in Europa, garantendo al contempo una migliore protezione dei consumatori e dei cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare specifiche iniziative di competenza volte a modificare, con urgenza, il decreto ministeriale analizzato in premessa, eliminando l'obbligatorietà per le micro, piccole e medie imprese di utilizzare il *voucher* esclusivamente per le consulenze erogate da TEM accreditati nell'elenco, allo scopo non solo di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, ma anche e soprattutto di valorizzare l'incontro lavorativo e professionale tra la comunità degli italiani all'estero e l'ecosistema imprenditoriale italiano, così come indicato dallo stesso Ministro nell'ambito del "Patto per l'export".

(4-04956)

(25 febbraio 2021)

RISPOSTA. - L'iniziativa disciplinata dal decreto ministeriale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020 si inquadra nell'ambito del patto per l'*export* quale uno degli interventi prioritari per rafforzare la capacità delle micro e delle piccole imprese manifatturiere di affacciarsi sui mercati internazionali ed esportare. L'obiettivo è quello di accompagnare la piccola manifattura italiana nel cogliere le opportunità che nascono dalla transizione permanente verso l'uso di strumenti digitali.

Quella della digitalizzazione d'impresa non è solo una scelta ormai obbligata sul piano commerciale, ma intende essere anche l'inizio di una rivoluzione culturale, con il prepotente ingresso del digitale nei processi produttivi, secondo la filosofia di Industria 4.0, e l'utilizzo sempre più frequente e strutturale dei canali digitali e degli oltre 470 *marketplace* presenti a livello globale.

Con la pandemia si è vista ancora di più l'importanza fondamentale del *marketing* e del commercio digitale, quest'ultimo cresciuto di oltre il 25 per cento nel corso del 2020 e atteso in ulteriore crescita del 15 per cento quest'anno, fino ad avvicinarsi ai 4.000 miliardi di euro (stime eMarketer).

Rispetto a incentivi apparentemente simili promossi in passato, questa misura si rivolge ad una figura nuova di TEM: non solo un esperto di mercati internazionali, ma una figura in grado di accompagnare la penetrazione commerciale estera dell'impresa attraverso l'uso di strumenti e canali digitali. Proprio per questo motivo è richiesto il possesso di almeno due certificazioni sull'utilizzo di strumenti di *marketing* tra le più note, diffuse e accreditate. Le certificazioni che la Farnesina ha voluto inserire tra i requisiti che i professionisti devono possedere per iscriversi all'elenco dei TEM sono agevolmente acquisibili, gratuitamente o a costi limitati, in tempi molto rapidi, da chiunque abbia padronanza dei principali strumenti di *marketing* digitale. Sarà quindi facile ottenere tale requisito entro la scadenza prevista

del 6 maggio anche per quei professionisti affermati che hanno le competenze richieste ma che non hanno mai ritenuto di conseguire formalmente una certificazione.

Il Ministero ha presente l'esigenza di valorizzare i profili più qualificati e permettere a micro e piccole imprese e reti di scegliere il proprio TEM dall'elenco in maniera più ragionata e informata, facendo chiaramente spiccare le qualità e le competenze di ognuno. Per questo motivo, insieme a Invitalia è stato previsto di mettere a disposizione delle aziende beneficiarie della misura, nel rispetto delle stringenti norme in materia di riservatezza personale, i profili professionali dei TEM e delle società di TEM, dando a questi l'opportunità di inserire nell'elenco il collegamento a un proprio sito o a una propria pagina *social* professionale.

Si segnala infine che, secondo quanto previsto nel bando pubblicato sul sito di Invitalia, opportunamente modificato, oltre alle società di TEM aventi sede in Italia possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei TEM e delle società di TEM anche le aziende aventi sede legale negli Stati membri dell'Unione europea costituite in una delle forme societarie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DI STEFANO

(23 aprile 2021)

MODENA. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

è stato reso noto alla stampa che Trenitalia, la società dei servizi commerciali del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, si prepara ad investire 2,6 miliardi di euro per la fornitura di nuovi convogli regionali che potranno viaggiare alle massime prestazioni anche sulle linee ad alta velocità;

la fornitura riguarderà l'ordine di 150 treni con velocità massima di 160 chilometri orari, con un contratto del valore di 1,6 miliardi di euro, e di 100 treni con velocità massima di 200 chilometri orari, per un valore di un miliardo di euro,

si chiede di sapere se l'investimento descritto sia previsto anche nella regione Umbria e con quali modalità e tempi.

(4-03659)

(16 giugno 2020)

RISPOSTA. - I compiti di programmazione e dei servizi regionali, che assicurano principalmente la mobilità pendolare, per effetto delle norme contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono in capo alle singole Regioni, le quali regolano i rapporti con le imprese tramite contratti di servizio che definiscono, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili e dei flussi di domanda.

Il contratto di servizio 2018-2032 stipulato con la Regione Umbria a settembre 2018 prevede un cospicuo programma di investimenti. In particolare comprende un piano quindicennale degli investimenti a carico di Trenitalia di complessivi 227,6 milioni di euro destinati al finanziamento di un importante rinnovo della flotta, di interventi di *revamping* e *restyling* della flotta esistente, nonché di implementazione e sviluppo tecnologico e di manutenzione ciclica dei treni.

Con specifico riguardo al rinnovo del materiale rotabile, sono previsti investimenti a carico di Trenitalia per 183,5 milioni di euro che, unitamente agli 8,5 milioni a carico della Regione, consentono di acquistare 12 nuovi treni ad alta velocità con una velocità di marcia di 200 chilometri orari. La gara per l'acquisizione della fornitura è stata già espletata e conclusa.

I nuovi treni saranno destinati in modo prevalente alla linea direttissima, riducendo così significativamente i tempi di viaggio per raggiungere Roma, Firenze e Ancona, e migliorerà anche il *comfort* di viaggio grazie a nuovi sistemi di bordo (come WIFI e videosorveglianza) e verrà agevolato, tramite l'accesso a raso, l'utilizzo dei convogli da parte dei viaggiatori a mobilità ridotta.

Infine, sono previsti investimenti nel settore dell'informatica a supporto delle attività di diagnostica dei treni (ad esempio per prevenire i guasti bloccanti venendo a conoscenza in anticipo della necessità di ritirare il convoglio dall'esercizio), nonché nei settori della digitalizzazione delle attività di manutenzione e per lo sviluppo dei sistemi di vendita.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

GIOVANNINI

(28 aprile 2021)